

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



**Région autonome Vallée d'Aoste**  
**Regione Autonoma Valle d'Aosta**

**Gouvernement régional**  
**Giunta regionale**

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 settembre 2008

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di settembre dell'anno duemilaotto con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**  
**Giuseppe ISABELLON**  
**Ennio PASTORET**  
**Marco VIERIN**  
**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Si fa altresì menzione che l'Assessore Laurent VIERIN è assente giustificato alla seduta e l'Assessore Claudio LAVOYER interviene alle ore 10.10' dopo l'approvazione della deliberazione n. 2793.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2780** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL DISCIPLINARE APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3722 IN DATA 1.12.2006 RECANTE "APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI GRADI E DELLE CARATTERISTICHE DEI DISTINTIVI DI GRADO DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 19.05.2005, N. 11".

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 maggio 2005, n. 11, recante *“Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47”*, come da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 15, recante *“Incentivi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47).”*;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3722 del 1° dicembre 2006, recante *“Approvazione della disciplina dei gradi e delle caratteristiche dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale”*, approvata, ai sensi dell'articolo 10 della l.r.11/2005, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 della legge stessa;

vista la nota prot. n. SG/20050 del 27 maggio 2008, con la quale il Comune di Aosta, in seguito alla recente approvazione del regolamento comunale istitutivo del Corpo di polizia locale, ha richiesto alcune modifiche al disciplinare allegato alla succitata deliberazione della Giunta regionale, segnalando, in particolare, che i commi 3 e 7 dell'articolo 2 dello stesso parrebbero limitare l'autonomia normativa ed organizzativa dell'ente nell'individuazione della figura vicaria del Comandante del Corpo;

preso atto che il Comitato tecnico-consultivo, costituito con decreto del Presidente della Regione n. 714 in data 29 dicembre 2005, a cui la l.r. 11/2005 affida compiti propositivi e consultivi in materia di polizia locale, nella sua ultima riunione del 6 giugno 2008, ha esaminato la richiesta del Comune di Aosta e, esprimendosi favorevolmente al suo recepimento, ha precisato, relativamente alle scelte a suo tempo effettuate nella fase di predisposizione del vigente disciplinare, quanto segue:

- la disciplina di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 2 del vigente disciplinare intendeva riferirsi esclusivamente alla figura eventualmente individuata dall'ente locale per svolgere funzioni vicarie di comando e che sostituisce il Responsabile del Servizio o il Comandante del Corpo, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, e non alla figura del Vice Comandante, distinta dagli altri funzionari, che occupa una posizione professionale propria, prevista e normata dal regolamento dell'ente, e che esercita permanentemente le sue funzioni anche in presenza del Comandante come, ad esempio, quella individuata dal vigente regolamento del Corpo di polizia locale di Aosta, che, per il Vice Comandante, prevede una figura professionale distinta dai funzionari;
- la modalità di calcolo dell'anzianità di servizio prevista nel disciplinare ai fini dell'attribuzione e della progressione nel grado, era stata estesa anche all'ipotesi in cui l'ente intendesse utilizzare l'anzianità di servizio come uno dei parametri di valutazione per l'eventuale ed autonoma individuazione, da parte dell'ente stesso, della figura apicale o della figura che svolge funzioni vicarie;

preso atto che il Comitato tecnico-consultivo, nella stessa seduta, ha proposto, inoltre di:

- individuare, dal punto di vista simbolico, la figura eventualmente prevista e normata dal regolamento dell'ente per svolgere funzioni vicarie del Responsabile del Servizio o del Comandante del Corpo, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, attribuendo alla stessa, che mantiene il grado già attribuitogli, uno specifico distintivo di grado;

- individuare, dal punto di vista simbolico, la figura del Vice Comandante del Corpo, distinta dagli altri funzionari, avente una posizione professionale propria, prevista e normata dal regolamento dell'ente, che esercita permanentemente le sue funzioni anche in presenza del Comandante, attribuendo alla stessa uno specifico grado e distintivo di grado;
- sostituire nella tabella relativa ai Sottufficiali, della Sezione 1 del vigente disciplinare, in corrispondenza della colonna "Corpo di Polizia Locale la cui dotazione organica è composta da:" e della riga "Categoria C, posizione C2, 20 anni di anzianità di servizio", il grado di "Ispettore Superiore", con quello inferiore di "Ispettore Capo", in quanto la figura dell'Ispettore Superiore risulta essere troppo distante nella scala gerarchica dalla figura di "Ispettore" che la precede;

ritenuto opportuno accogliere la richiesta del Comune di Aosta, nonché le ulteriori proposte del Comitato stesso, in quanto si concorda che il disciplinare, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3722/2006, deve definire esclusivamente le modalità per l'attribuzione dei gradi ed i relativi distintivi degli addetti alla polizia locale, che hanno esclusivamente una funzione simbolica e non incidono in alcun modo sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli addetti alla polizia locale, lasciando all'autonomia normativa ed organizzativa dell'ente le determinazioni relative ai criteri e alle modalità per l'individuazione delle figure vicarie di cui sopra, nonché dell'eventuale individuazione della figura apicale, trattandosi di ambiti riservati alla competenza degli enti stessi;

richiamata la propria proposta di deliberazione presentata al Consiglio permanente degli enti locali, ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dal combinato disposto dell'art. 10, comma 1 della l.r. 11/2005 e dell'art. 67, comma 2 della l.r. 54/98 nella quale si prevedeva di:

- a) riformulare, come segue, il comma 2 dell'articolo 2 del vigente disciplinare, al fine di fugare alcuni dubbi interpretativi riscontrati in fase di prima applicazione, circa la rilevanza dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione dei gradi:

*"Dal 1° gennaio 2007, il Comune o l'ente preposto, nel caso di gestione associata del servizio, attribuisce, con atto formale, i gradi agli addetti alla polizia locale, tenuto conto della dotazione dell'organico del servizio o del corpo, della categoria e della posizione dell'addetto, nonché dell'anzianità di servizio maturata, qualora prevista come requisito rilevante per l'attribuzione e la progressione di grado nella colonna "CATEGORIA" della Sezione 1 del presente disciplinare. Nelle more della definizione degli standard formativi, prevista dall'articolo 9 della l.r. n. 11/2005, l'anzianità di servizio costituisce, qualora rilevante, l'unico criterio, oltre alla dotazione organica del servizio o del corpo e alla categoria e alla posizione dell'addetto, per l'attribuzione e la progressione di grado."*

- b) eliminare al primo periodo del comma 3 dell'articolo 2 del vigente disciplinare il seguente inciso, *"nonché per l'eventuale individuazione della figura apicale e della figura che svolge la funzione vicaria del responsabile del servizio o del comandante del corpo"*, al fine di garantire l'autonomia normativa ed organizzativa degli enti locali;
- c) sostituire, in fine al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 2 del vigente disciplinare, per le stesse motivazioni di cui al punto a), la locuzione *" , tranne che per l'eventuale assegnazione del grado apicale."* con la seguente *" , tranne che per i gradi non attribuibili in base all'anzianità di servizio."*;

- d) eliminare, per le stesse motivazioni di cui al punto b), il comma 7 dell'articolo 2 del vigente disciplinare;
- e) aggiungere, in fine al comma 2 dell'articolo 3 del vigente disciplinare, i periodi sotto indicati al fine di distinguere, dal punto di vista simbolico, la figura del Vice Comandante del Corpo dalla figura eventualmente prevista e normata dal regolamento dell'ente per svolgere funzioni vicarie del Responsabile del Servizio o del Comandante del Corpo, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento:

*“Al distintivo di grado, già attribuito secondo i criteri stabiliti nella Sezione 1 del vigente disciplinare, della figura eventualmente prevista e normata dal regolamento dell'ente per svolgere funzioni vicarie del Responsabile del Servizio o del Comandante del Corpo, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, è applicata una doppia bordatura blu o, nel caso in cui tale ipotesi si verifichi nel Comune Capoluogo di Regione, una doppia bordatura rossa.*

*Qualora l'organizzazione interna dell'ente, nel caso di istituzione del Corpo, preveda una figura distinta dagli altri funzionari, avente una posizione professionale propria, prevista e normata dal regolamento dell'ente, che esercita permanentemente le sue funzioni anche in presenza del Comandante, i distintivi di grado da attribuire alla stessa sono quelli individuati nella Sezione 1.”;*

- f) aggiungere, conseguentemente, in fondo alla tabella, relativa agli ufficiali inferiori di categoria D, della Sezione 1 del vigente disciplinare, quanto segue:

- una riga riportante, nella colonna “CATEGORIA”, la dicitura “*Categoria D con particolare posizione organizzativa (Vice Comandante)*”; nella colonna “GRADI” e nella colonna “Corpo di Polizia Locale la cui dotazione organica è composta da:” la dicitura “*Commissario Capo*”;
- una riga riportante, nella colonna “CATEGORIA”, la dicitura “*Categoria D con particolare posizione organizzativa (Vice Comandante)*”; nella colonna “GRADI” e nella colonna “Corpo di Polizia Locale la cui dotazione organica è composta da:” la dicitura “*Commissario Capo del Capoluogo della Regione*”;

- g) sostituire, altresì, nella tabella, relativa ai Sottufficiali, della Sezione 1 del vigente disciplinare, in corrispondenza della colonna “Corpo di Polizia Locale la cui dotazione organica è composta da:” e della riga “Categoria C, posizione C2, 20 anni di anzianità di servizio”, il grado di “*Ispettore Superiore*”, con quello inferiore di “*Ispettore Capo*” e di eliminare, quindi, nella stessa riga, le parole “*Ispett. Superiore*” dalla colonna “Gradi”;

- h) eliminare, conseguentemente, la prima pagina della scheda B.4 della Sezione 2 del vigente disciplinare, nella quale è disegnato il distintivo di grado di “*Ispettore Superiore*”, che viene soppresso;

richiamato l'articolo 67, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, il quale stabilisce che le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

preso atto che, con nota prot. n. 3856 del 2 settembre 2008, il Consiglio permanente degli enti locali si è espresso favorevolmente sulla proposta di deliberazione - trasmessa allo stesso per il parere al fine dell'acquisizione dell'intesa prevista dal combinato disposto dell'art. 10, comma 1 della l.r. 11/2005 e dell'art. 67, comma 2 della l.r. 54/98 – , richiedendo la soppressione della locuzione “*con particolare posizione organizzativa*” nelle ultime due righe, colonna “CATEGORIA”, della tabella relativa agli ufficiali inferiori della Sezione 1;

ritenuto opportuno, come proposto dalla competente struttura regionale, accogliere la proposta del Consiglio permanente degli enti locali, in quanto garantisce la piena autonomia decisionale dell'ente nella determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione della figura del Vice Comandante, trattandosi di ambiti riservati all'autonomia normativa ed organizzativa spettante all'ente locale;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1, lett. e) – e 59 – comma 2 – della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1) di apportare, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti modificazioni al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3722 dell'1/12/2006, recante *“Approvazione della disciplina dei gradi e delle caratteristiche dei distintivi di grado degli addetti alla polizia locale, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 19.05.2005, n. 11”*:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*“Dal 1° gennaio 2007, il Comune o l'ente preposto, nel caso di gestione associata del servizio, attribuisce, con atto formale, i gradi agli addetti alla polizia locale, tenuto conto della dotazione dell'organico del servizio o del corpo, della categoria e della posizione dell'addetto, nonché dell'anzianità di servizio maturata, qualora prevista come requisito rilevante per l'attribuzione e la progressione di grado nella colonna “CATEGORIA” della Sezione 1 del presente disciplinare. Nelle more della definizione degli standard formativi, prevista dall'articolo 9 della l.r. n. 11/2005, l'anzianità di servizio costituisce, qualora rilevante, l'unico criterio, oltre alla dotazione organica del servizio o del corpo e alla categoria e alla posizione dell'addetto, per l'attribuzione e la progressione di grado.”*;

b) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 2, è soppresso l'inciso *“nonché per l'eventuale individuazione della figura apicale e della figura che svolge la funzione vicaria del responsabile del servizio o del comandante del corpo”*;

c) in fine al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 2, la locuzione *“, tranne che per l'eventuale assegnazione del grado apicale.”* è sostituita dalla seguente *“, tranne che per i gradi non attribuibili in base all'anzianità di servizio.”*;

d) il comma 7 dell'articolo 2 è soppresso;

e) in fine al comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti periodi:

*“Al distintivo di grado, già attribuito secondo i criteri stabiliti nella Sezione 1 del vigente disciplinare, della figura eventualmente prevista e normata dal regolamento dell’ente per svolgere funzioni vicarie del Responsabile del Servizio o del Comandante del Corpo, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, è applicata una doppia bordatura blu o, nel caso in cui tale ipotesi si verifichi nel Comune Capoluogo di Regione, una doppia bordatura rossa.*

*Qualora l’organizzazione interna dell’ente, nel caso di istituzione del Corpo, preveda una figura distinta dagli altri funzionari, avente una posizione professionale propria, prevista e normata dal regolamento dell’ente, che esercita permanentemente le sue funzioni anche in presenza del Comandante, i distintivi di grado da attribuire alla stessa sono quelli individuati nella Sezione 1.”;*

- 2) di aggiungere, conseguentemente, in fondo alla tabella, relativa agli ufficiali inferiori di categoria D, della Sezione 1 del disciplinare approvato con DGR n. 3722/2006, quanto segue:
  - a) una riga riportante, nella colonna “CATEGORIA”, la dicitura “*Categoria D Vice Comandante*”; nella colonna “GRADI” e nella colonna “Corpo di Polizia Locale la cui dotazione organica è composta da:” la dicitura “*Commissario Capo*”;
  - b) una riga riportante, nella colonna “CATEGORIA”, la dicitura “*Categoria D Vice Comandante*”; nella colonna “GRADI” e nella colonna “Corpo di Polizia Locale la cui dotazione organica è composta da:” la dicitura “*Commissario Capo del Capoluogo della Regione*”;
- 3) di sostituire nella tabella, relativa ai Sottufficiali, della Sezione 1 del disciplinare approvato con DGR n. 3722/2006, in corrispondenza della colonna “Corpo di Polizia Locale la cui dotazione organica è composta da:” e della riga “Categoria C, posizione C2, 20 anni di anzianità di servizio”, il grado di “*Ispettore Superiore*”, con quello inferiore di “*Ispettore Capo*” e di eliminare, quindi, nella stessa riga, le parole “*Ispett. Superiore*” dalla colonna “GRADI”;
- 4) di allegare alla presente, al fine di facilitarne la lettura, la versione, coordinata con le modificazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), della Sezione 1 del disciplinare approvato con DGR n. 3722/2006;
- 5) di eliminare, all’interno della Sezione 2 del disciplinare approvato con DGR n. 3722/2006, la prima pagina della scheda B.4 nella quale è disegnato il distintivo di grado di “*Ispettore Superiore*”;
- 6) di stabilire che gli enti locali interessati dalle modifiche di cui alla presente deliberazione, adeguino, entro il 31 ottobre 2008, i gradi e i distintivi di grado dei propri addetti alla polizia locale, ferma restando la scadenza del 1° gennaio 2008, prevista dall’articolo 4 del disciplinare approvato con DGR n. 3722/2006, per gli enti locali non interessati alle modificazioni approvate.

<b>SEZIONE 1</b>		<b>SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE la cui dotazione organica è composta da:</b>		<b>CORPO DI POLIZIA LOCALE la cui dotazione organica è composta da:</b>	
	<b>CATEGORIA</b>	<b>GRADI</b>	<b>fino a 10 ADDETTI</b>	<b>più di 10 ADDETTI</b>	<b>più di 10 ADDETTI</b>
<b>AGENTI</b>	<b>Categoria C, posizione C1</b> neoassunto	Agente	Agente	Agente	Agente
	<b>Categoria C, posizione C1</b> 10 anni di anzianità di servizio	Agente Scelto	Agente Scelto	Agente Scelto	Agente Scelto
	<b>Categoria C, posizione C1</b> 20 anni di anzianità di servizio	Assistente	Assistente	Assistente	Assistente
	<b>Categoria C, posizione C1</b> Apicale	Assistente scelto	Assistente scelto		
<b>SOTTUFFICIALI</b>	<b>Categoria C, posizione C2</b> neoassunto	Vice Ispettore	Vice Ispettore	Vice Ispettore	Vice Ispettore
	<b>Categoria C, posizione C2</b> 10 anni di anzianità di servizio	Ispettore	Ispettore	Ispettore	Ispettore
	<b>Categoria C posizione C2</b> 20 anni di anzianità di servizio	Ispett. Capo		Ispettore Capo	Ispettore capo
	<b>Categoria C, posizione C2</b> Apicale	Ispett. Capo Ispett. Superiore	Ispettore Capo	Ispettore Superiore	

<b>SEZIONE 1</b>		<b>SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE la cui dotazione organica è composta da:</b>		<b>CORPO DI POLIZIA LOCALE la cui dotazione organica è composta da:</b>	
	<b>CATEGORIA</b>	<b>GRADI</b>	<b>fino a 10 ADDETTI</b>	<b>più di 10 ADDETTI</b>	<b>più di 10 ADDETTI</b>
<b>UFFICIALI INFERIORI</b>	<b>Categoria D</b> neoassunto	Vice Commissario	Vice Commissario	Vice Commissario	Vice Commissario
	<b>Categoria D</b> 15 anni di anzianità di servizio	Commissario		Commissario	Commissario
	<b>Categoria D</b> Apicale	Commissario Commiss. Capo Comandante	Commissario	Commissario Capo	Comandante
	<b>Categoria D</b> Apicale	Commiss. Capo del Capoluogo della Regione		Commissario Capo del Capoluogo della Regione	
	<b>Categoria D</b> Vice Comandante	Commissario Capo			Commissario Capo
	<b>Categoria D</b> Vice Comandante	Commissario Capo del Capoluogo della Regione			Commissario Capo del Capoluogo della Regione

<b>SEZIONE 1</b>		<b>SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE la cui dotazione organica è composta da:</b>		<b>CORPO DI POLIZIA LOCALE la cui dotazione organica è composta da:</b>
	<b>CATEGORIA</b>	<b>GRADI</b>	<b>fino a 10 ADDETTI</b>	<b>più di 10 ADDETTI</b>
<b>UFFICIALI SUPERIORI</b>	<b>Categoria Dirigenziale neoassunto</b>	Vice Commissario Superiore	Vice Commissario Superiore	Vice commissario Superiore
	<b>Categoria Dirigenziale Apicale</b>	Commissario Superiore		Commissario Superiore
	<b>Categoria Dirigenziale Apicale</b>	Commissario Superiore		Commissario Superiore Capoluogo della Regione
	<b>Categoria Dirigenziale Apicale</b>	Comandante		Comandante
	<b>Categoria Dirigenziale</b>	Comandante Capoluogo Regione		Comandante di Corpo del Capoluogo della Regione